

## DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7



Sciacca  
Capofila



Menfi



Sambuca di Sicilia



Santa Margherita B.



Caltabellotta



Montevago



A. S.P. Agrigento

### **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO CON PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO- ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI DEL DISTRETTO SOCIO- SANITARIO AG 7 -.**

#### **Art. 1 Oggetto dell'Appalto**

Il servizio che costituisce oggetto dell'appalto rientra tra i servizi previsti dal Piano d'intervento Servizi di Cura agli Anziani Non Autosufficienti non in ADI del Distretto socio-sanitario AG 7 da realizzare con i fondi primo riparto delle risorse del Programma per i Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - PAC (Piano di Azione e Coesione).

Il servizio contempla il potenziamento della funzionalità dei punti di accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale la cui attivazione richiede un percorso di presa in carico, valutazione multidimensionale del bisogno e definizione di un piano personalizzato d'assistenza (PAI).

#### **Art. 2 Destinatari**

Il servizio di assistenza domiciliare – ADA - è rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni, non autosufficienti, residenti nei Comuni del Distretto n. 7, in stato di bisogno nei confronti dei quali ci sia assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento.

#### **Art. 3 Finalità del servizio**

Il servizio ADA è finalizzato ai seguenti obiettivi socio assistenziali:

- consentire alla persona di sviluppare e mantenere l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stessa ed in mancanza di adeguato aiuto di familiari o parenti obbligati agli alimenti e all'assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- effettuare la valutazione multidimensionale del bisogno;
- predisporre piani di cura che favoriscono la globalità e unitarietà degli interventi;
- favorire la riduzione dell'incidenza dei ricoveri e dell'istituzionalizzazione impropria;
- promuovere l'autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo agli anziani ed ai disabili;
- supportare e favorire la vita e la rete di relazioni, nonché gli interventi di tipo sociale, educativo e riabilitativo;
- favorire il reinserimento sociale sul piano culturale, sollecitando i cittadini e la collettività ai temi della solidarietà, con funzione di prevenzione.

#### **Art. 4 Caratteristiche del servizio**

**Il servizio di cui al presente capitolato dovrà svolgersi mediante n. 2 assistenti sociali che potenzieranno la funzionalità del PUA** (Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie a gestione integrata), operante presso l'ASP, istituito presso ogni Comune del Distretto D/7 per facilitare l'accesso al Sistema di Cure Domiciliari, attraverso il potenziamento delle attività dello Sportello Sociale che funge da interfaccia con il PUA .

Più specificatamente, le figure professionali suddette implementeranno l'U.O.S. (Unità Operativa Sociale) che operando all'interno dello Sportello tramite assistente sociale, amministrativo e operatori addetti al segretariato sociale, per l'aspetto concernente le Cure domiciliari a carattere socio assistenziale si fa carico delle seguenti funzioni:

- analisi e decodificazione del bisogno;
- avvio del percorso assistenziale con la presa in carico dell'utente, definizione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), monitoraggio e verifica delle azioni in esso previste.

Sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di: altri enti, medico, parrocchie, associazioni operanti nel sociale, familiari, rete amicale e vicinato.

#### **Competenze**

La richiesta di accesso alle cure domiciliari può pervenire sia allo Sportello Sociale che al PUA. In entrambi i casi il bisogno verrà analizzato e decodificato e, attraverso uno scambio di informazioni tra Sportello e PUA, a seconda delle situazioni rilevate si modulerà la risposta in termini prestazionali.

Se emerge la necessità di una risposta semplice che riguarda l'aspetto socio-assistenziale l'UOS darà avvio al percorso di presa in carico, ma anche in caso di risposta complessa che richiede l'accesso alle cure socio-sanitarie, gli operatori del PUA si rapporteranno con l'UOS che anche in questo caso attiverà gli interventi a carattere socio assistenziale.

Pertanto

#### **all' Assistente Sociale che opera all'interno dell' U.O.S. spetta:**

l'analisi e la valutazione del bisogno dell'assistito, l'attivazione della cartella sociale con data-set minimo di informazioni, la predisposizione del PAI, il monitoraggio e la verifica degli interventi attuati, allo scopo anche di proporre eventuali correttivi mirati alla risoluzione di problematiche emergenti e all'ottimizzazione degli interventi.

#### **Piano di Assistenza Individuale (PAI)**

La redazione del PAI (Piano di Assistenza Individuale) è in carico all'Assistente Sociale, che assolve il ruolo di Case Manager.

Il PAI in rapporto al bisogno evidenzia:

- la tipologia di prestazioni e la loro articolazione temporale (ore/giorni/settimane/mesi);
- altri eventuali servizi e risorse sul territorio da attivare;
- gestione, realizzazione, monitoraggio e verifica del PAI;
- dimissione.

Nel caso in cui nel corso di realizzazione del PAI dovesse essere rilevato un bisogno di tipo sanitario, lo Sportello Sociale segnalerà al PUA la problematica allo scopo di favorire l'accesso dell'utente al servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata).

### **Art. 5 – Durata dell’Appalto**

L’appalto verrà svolto presumibilmente dal mese di maggio 2015 e comunque a decorrere dalla data di effettivo inizio e si concluderà il 31/12/2015.

L’articolazione dell’orario e dei giorni di lavoro verrà concordato con gli operatori dei Servizi Socio-Sanitari del Distretto.

### **Art. 6 Importo**

L’importo del servizio ammonta complessivamente a € 32.636,05 come di seguito di cui

Operatori	Monte ore settimanali	Monte ore complessivo	Costo unitario (Iva esclusa al 4%)	Costo totale (Iva esclusa al 4%)
n. 2 Assistente sociale D2	n. 44,63	n. 1.546	€ 18,97	€ 29.327,62
Spese generali 7%				€ 2.052,93
IVA 4%				€ 1.255,5

Le ore effettive e il corrispondente importo saranno eventualmente rideterminate al momento della stipula del contratto

Per detto servizio saranno effettuati i pagamenti con i prezzi previsti dal presente Capitolato depurati del ribasso di gara effettuato dalla Ditta aggiudicataria.

### **Art. 7 Personale preposto e prescrizioni**

Gli operatori da adibire al Servizio dovranno essere in possesso di diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale o equipollente, abilitante all’esercizio della professione ed iscritti nell’Albo Professionale di appartenenza.

Dovranno essere di buona condotta morale e civile. Ad essi competono le prestazioni indicate nel presente capitolato. Essi rappresentano i diretti interlocutori della stazione appaltante per tutto quanto concerne la presa in carico degli utenti e il monitoraggio del servizio.

Gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che i Comuni perseguono

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.

Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo, cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l’assistenza, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine all’appalto non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Il personale dovrà essere opportunamente formato sugli adempimenti del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. La Ditta si obbliga quindi all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del suddetto D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

In sede di offerta la ditta dovrà presentare l’elenco del personale operante.

Il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall’Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo.

Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato incorrono in procedimenti penali che, a norma di legge, non sono compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a esonerarlo dal servizio e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione.

#### **Art. 8 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente Gestore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta relativi al comparto di appartenenza.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

#### **Art. 9 Corrispettivo e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà sulla base delle singole fatture mensili che saranno emesse dalla ditta aggiudicataria. Su ciascuna fattura dovrà essere specificato l'importo dovuto per la gestione del servizio, il CIG (codice identificativo di gara) e l'intervento di spesa. Sarà onere del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore inviare al Comune di Sciacca, unitamente alla fattura, una relazione predisposta dagli operatori addetti al servizio in ordine all'andamento delle attività, una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, le fotocopie dei fogli di presenza mensili degli operatori, relativi al periodo di riferimento della contabilità, elenco degli utenti, eventuale altra documentazione richiesta dal Dirigente del servizio interessato.

Il Comune di Sciacca ove dovessero emergere errori o difformità, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e sulla disponibilità finanziaria dell'Ente.

I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolarità contributiva e fiscale.

#### **Art. 10 - Subappalto del servizio**

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 11- Durata del contratto. Esecuzione anticipata della prestazione**

La durata dell'appalto è fissata in mesi 8, consecutivi e continui, decorrenti dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come di seguito indicato:

- Allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell'apposito verbale di avvio di cui all'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010, all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal combinato disposto del comma 9, dell'art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'art. 302, del regolamento approvato con il ridetto D.P.R. n.207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto.
- Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art.57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l'impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

#### **Art. 12 - Norme anti-infortunistiche**

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

#### **Art. 13 - Responsabilità, assicurazione e sinistri**

L'Ente Gestore si impegna a far fronte ad ogni responsabilità sia civile che penale derivategli a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Il Comune di Sciacca è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, e al personale durante l'esecuzione del servizio.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o terzi, o ai propri dipendenti, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

E' obbligo dell'Ente Gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

A tale scopo l'Ente Gestore deve stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Sciacca deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi causati nell'esecuzione delle attività.

La polizza dovrà coprire tutte le attività svolte dall'Ente Gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso e coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

Il Comune di Sciacca è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo la polizza RCO dovrà prevedere un massimale non inferiore € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al Comune di Sciacca prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

#### **Art. 14 - Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto, un **deposito cauzionale definitivo**, mediante una fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto complessivo di aggiudicazione, riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell'Impresa della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Detto importo sarà restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Sciacca, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'Ente Gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Sciacca al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

#### **Art. 15 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

1. L'Ente Gestore non può apportare variazioni o modifiche al contratto.

2. Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Committente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 16 – Inadempienze e penalità**

L'appaltatore si impegna a garantire l'espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della Legge n. 146/90 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio da parte dell'appaltatore, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di € 300,00 sino ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà all'appaltatore l'addebito assegnando un termine, non superiore ai 10 giorni, per presentare le proprie controdeduzioni, la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato l'appaltatore non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.

Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (l'appaltatore potrà altresì versare l'ammontare richiesto presso la Tesoreria comunale).

Le contestazioni, le diffide ad adempiere saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con l'appaltatore, a tal fine comunicato) che con raccomandata A.R.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel piano organizzativo del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida all'appaltatore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui l'appaltatore si adegui alla diffida l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 300,00, in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

Non verranno applicate penalità e relative spese, nel caso in cui l'appaltatore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile all'appaltatore stesso.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto;
- interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata esecuzione degli interventi di miglioria eventualmente offerti in sede di gara nei termini stabiliti;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e

della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;

- gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di € 6.000,00 nel corso di un anno;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- quando l'appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere ad una adeguata esecuzione del servizio ad esso affidato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/90.

Il Comune di Sciacca può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Ente Gestore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In questi ultimi casi, l'ente gestore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'Ente Gestore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

#### **Art. 18 - DUVRI - Documento unico di valutazione rischi di interferenze**

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto, al momento, all'elaborazione del DUVRI.

L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.



### **Art. 19 - Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto è previsto dagli artt. 16 e 17 per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- b) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- c) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- d) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto.

2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

### **Art. 20 – Servizi aggiuntivi**

I servizi aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli espressamente previsti dal presente capitolato, che siano proposti dal soggetto affidatario nel proprio progetto-offerta, e per i quali è stata attribuita la valutazione in sede di gara, divengono parte integrante degli obblighi contrattuali. Difatti, l'esecuzione dei servizi aggiuntivi offerti è condizione necessaria per l'affidamento dell'appalto e per la prosecuzione dello stesso. La mancata o parziale erogazione dei servizi aggiuntivi nel corso dell'appalto, è causa di inadempienza contrattuale.

### **Art. 21 – Spese**

Tutte le spese relative al contratto d'appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 22 - Osservanza delle leggi e regolamenti**

E' fatto obbligo all'esecutore di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze che abbiano attinenza con il servizio assunto.

### **Art. 23 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **Art. 24 - Tutela delle persone e rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Sciacca, titolare del trattamento dei dati personali, designa l'esecutore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'esecutore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione; in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 25 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato**

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

#### **Art.26 – Ruolo dell'Amministrazione e facoltà di controllo**

All'Amministrazione aggiudicatrice competono:

- a) le funzioni di indirizzo e supervisione tecnico-socio-assistenziale, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dall'aggiudicatario, con quanto previsto nel progetto tecnico presentato da questi in sede di gara;
- c) la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni e delle dimissioni degli utenti;
- e) le verifiche periodiche sui risultati conseguiti, con conseguente valutazione ed eventuale proposta di modifica e aggiornamento dei piani assistenziali individualizzati predisposti;

Sono riconosciute all'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il Dirigente del 1° Settore ampie facoltà di controllo in merito al:

- buon svolgimento del servizio, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti degli operatori dell'aggiudicatario;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Il controllo può intervenire in qualsiasi momento, anche presso gli utenti, senza preavviso, durante l'esecuzione del servizio.

Le verifiche e le ispezioni effettuate dagli appositi incaricati potranno essere effettuate anche in presenza degli affidatari, che controfirmeranno i relativi verbali che saranno redatti allo scopo. L'Amministrazione potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio appaltato.

#### **Art. 27 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente appalto il Foro competente è quello di Sciacca.

Prima di adire in giudizio la controparte si procede ad un tentativo di bonario componimento tra le parti, del conflitto insorto. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 28 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di servizi, alle leggi in materia di servizi socio-sanitari e ai regolamenti del Comune di Sciacca.